

N. R.G. 2015/18329



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Prima sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18329/2015 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI 4 50132 FIRENZE presso il difensore avv. CONSOLI DANIELA

ATTORE/I

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** (C.F. 94252790483), con il patrocinio dell'avv. MASSIDDA FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 1 FIRENZE presso il difensore avv. MASSIDDA FRANCESCO

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Claudia Polidori,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2017, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Ex art. 702 ter VI comma c.p.c.**

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 23 dicembre 2015 da nei confronti del provvedimento emesso in data 30 settembre 2015 e notificato in data 25 novembre 2015 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la domanda.

**I fatti rappresentati dal ricorrente.**

Il ricorrente riferiva alla Commissione di essere nato a (regione del Punjab, Pakistan) il . Esponeva di aver lasciato il suo paese nell'aprile del 2013 per sottrarsi alle continue minacce telefoniche ricevute dai responsabili della morte di un suo amico, contro i quali aveva testimoniato in quanto testimone oculare dell'omicidio. In particolare, l'amico di nome

veniva ucciso mentre tornava a casa da scuola. In quell'occasione era presente anche il ricorrente il quale testimoniò nel processo.

La Commissione ha negato la protezione in quanto i fatti posti a fondamento della richiesta di protezione internazionale attengono alla sfera dei rapporti privati del richiedente, fatti penalmente rilevanti per gli autori dell'omicidio e per i quali, in ogni caso, lo stesso ricorrente non ha subito minacce effettive, né violenze o ritorsioni personali e dirette.

**- Sul riconoscimento dello status di rifugiato**

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è, infatti, neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE va riconosciuto lo status di "rifugiato" al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale; per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 d.lvo 251 del 2007.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica o di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

**- Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.**

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) D.Lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rientrasse nel Paese di origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi di detto paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati gravi danni:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento al pericolo di subire un grave danno per la situazione di violenza indiscriminata generalizzata che interessa la zona a causa di un'elevata presenza di gruppi terroristici.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione secondo la quale *"in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla persona di cui all'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465/07) vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese di origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (cfr. Cass. ordinanza nr. 16202/15).*

Occorre, pertanto, in proposito, esaminare la condizione del . . . per valutare la misura della pervasività della violenza indiscriminata: il grado di violenza indiscriminata presente in questi anni nel paese.

Non vi è dubbio che in Pakistan vi siano aree anche molto ampie soggette ad un grado di intensità della violenza indiscriminata da fare ritenere pregiudicate in via permanente le condizioni di sicura sopravvivenza.

Dalle informazioni disponibili (vedi resoconto aggiornato al 14.11.2016 Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Area II, Affari internazionali e Comunitari Unità COI) non emerge che l'area di provenienza del ricorrente (Punjab) sia interessata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno o internazionale, neanche secondo l'accezione comunemente condivisa dalla giurisprudenza formatasi sulla base del diritto internazionale umanitario (v. art. 1 II protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali).

Ad avviso del giudicante anche se il terrorismo ha colpito ripetutamente il territorio del Punjab sino al grave episodio del 2016, le condizioni di sicurezza della regione, con riferimento all'area di Islamabad e dell'Azad Kashmir, si stanno aggravando non sussiste una condizione di elevato grado di conflitto armato intenso ma unicamente episodi terroristici in questa area certamente gravissimi ma isolati per collocazione geografica e cronologica.

Anche le precedenti pronunce di questo Tribunale (Giudice Dott. Florio nelle cause nn. 7201/2014 e 20725/2013, Giudice Dott. Bilisari nel proc. 16054/2015 con ordinanza 8.2.2017) hanno negato il riconoscimento della protezione sussidiaria alle persone per il solo fatto che esse provenissero dal Punjab.

Tuttavia, l'attuale situazione di insicurezza della provincia del Punjab pachistano, essendo caratterizzata comunque dalla presenza di frequenti e particolarmente violenti attacchi terroristici, pur non sussistendo la fattispecie contemplata dall'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007 è comunque meritevole di considerazione ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 30 luglio 2015, sulla possibilità di far rientrare in tale previsione la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs. n. 251/2007).

- Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5 comma 6 e 19, comma 1 D.Lgs. 286/98.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che *"secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. 286 del 1998 ex art. 5 comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (cfr. Cass. sent. nr. 22111/2014).*

Attesa, dunque, la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.

Nel caso in esame deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del paese o della zona di origine, pur non riconducibile alle previsioni dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007: gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza (cfr Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 30 luglio 2015), dovendosi riscontrare la grave insicurezza cui sarebbe esposto il richiedente asilo se fosse respinto nel proprio Paese. Non vi è dubbio, infatti, che anche il Punjab sia coinvolto da un apprezzabile grado di violenza terroristica idoneo a costituire un pericolo per l'incolumità del richiedente.

Non vi è dubbio che il rimpatrio, dunque, metta il richiedente in condizioni di particolare vulnerabilità condizioni che nel nostro paese si sta cercando di ovviare.

Ed, inoltre, occorre prendere in considerazione che il richiedente qui in Italia ha reperito un lavoro adeguato e dignitoso, di talchè il suo rimpatrio finirebbe con il porre il richiedente in una situazione di assoluta precarietà esistenziale.

Si dispone, quindi, che il Questore competente per il territorio in cui il ricorrente ha domicilio rilasci il relativo titolo di soggiorno.

In ordine alle spese processuali, considerato che la Commissione non ha evidenziato spese sostenute, e in considerazione della natura della causa e del ricorrente, il giudicante ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Si procede alla sola liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio, richiesta dal difensore con istanza di liquidazione depositata telematicamente, essendo in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Alla liquidazione dei compensi si procede con separato decreto "contestuale" alla presente ordinanza (ex art. 83, comma 2 bis D.P.R. n. 11572002 introdotto dall'art. 1 comma 783 l. n. 208/2015).

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando:

- **accoglie parzialmente** il ricorso e per l'effetto riconosce a [redacted] la protezione umanitaria e dispone che il Questore competente rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- **dichiara compensate** le spese di lite;
- **liquida** con separato decreto contestuale le spese per il gratuito patrocinio;
- **manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore e alle parti, incluso il P.M.

**SI COMUNICHI.**

Firenze, 4 aprile 2017

Il Giudice  
Dott. Claudia Polidori